



AVVISO TASSE E CONTRIBUTI STUDENTESCHI

anno accademico 2023/2024

corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, dottorato di ricerca

Sommario

AVVISO TASSE E CONTRIBUTI STUDENTESCHI anno accademico 2023/2024 corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, dottorato di ricerca	1
Art. 1 - Tassazione e contribuzione	1
Art. 2 - ISEE per l'Università	2
Art. 3 - Rate e scadenze di pagamento	3
Art. 4 - Esoneri e riduzioni	4
Art. 5 - Ripresa degli studi dopo interruzione (corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale)	6
Art. 6 - Sospensione/differimento di frequenza (corsi di dottorato di ricerca)	6
Art. 7 - Indennità di mora, indennità accessorie e altri contributi.....	6
Art. 8 - Verifiche, accertamenti e false dichiarazioni	7
Art. 9 - Accesso agli atti, Trattamento dei dati, Responsabile del procedimento amministrativo.....	7
Appendice all'AVVISO TASSE E CONTRIBUTI STUDENTESCHI	8
RIDUZIONE PER MERITO per i CORSI DI LAUREA, LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE	8
CONSIGLI	9
RICHIEDI SEMPRE L'ISEE PER L'UNIVERSITÀ!	9
LEGGI SEMPRE LA MAILBOX ISTITUZIONALE!	9
PER PAGARE LE TASSE	9
PRINCIPALI SCADENZE RATE PER I CORSI DI LAUREA, LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE.....	9

Art. 1 - Tassazione e contribuzione

1. Voci della tassazione e contribuzione

Per ogni anno di iscrizione, è necessario pagare l'imposta di bollo (16,00 euro), la tassa regionale e il contributo onnicomprensivo (oltre a eventuali indennità accessorie per servizi a richiesta o indennità di mora) come dettagliati nei commi seguenti e all'art. 7.

2. Contributo onnicomprensivo per studenti residenti in Italia e iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale

Gli studenti che rispettano entrambi i seguenti requisiti:

- sono iscritti al nostro Ateneo da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari;
nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi universitari
(nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a)

pagano il contributo onnicomprensivo calcolato nel modo seguente (**Tabella A**):

ISEE per l'Università in euro	Contributo onnicomprensivo in euro
da 0,00 a 26.500,00	0,00
da 26.500,01 a 70.000,00	$348,50 + 0,051 \times (\text{ISEE per l'Università} - 26.500,00)$
oltre 70.000,00	2.567,00

Gli studenti che non rispettano i requisiti dei punti a) e b), pagano il contributo onnicomprensivo calcolato nel modo seguente (**Tabella B**):

ISEE per l'Università in euro	Contributo onnicomprensivo in euro
da 0,00 a 26.500,00	200,00
da 26.500,01 a 30.000,00	$460,35 + 0,0341 \times (\text{ISEE per l'Università} - 26.500,00)$
da 30.000,01 a 70.000,00	$579,70 + 0,0561 \times (\text{ISEE per l'Università} - 30.000,00)$
oltre 70.000,00	2.823,70

Il contributo onnicomprensivo va arrotondato ai 5,00 euro.

3. Studenti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA e BES)

La maggiorazione del contributo onnicomprensivo, prevista nella tabella B di questo articolo, non sarà applicata agli studenti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA e BES), pur in assenza dei requisiti previsti all'art. 1 comma 2a e 2b.

Per poter beneficiare di questo esonero, lo studente DSA o BES dovrà presentare ai Servizi Disabilità e DSA all'indirizzo e-mail disabili.dsa@units.it, la domanda di non applicazione maggiorazione per studenti con DSA e BES, scaricabile alla pagina <https://web.units.it/page/it/dsdi/dsa/node/304> allegando alla stessa la certificazione diagnostica di DSA (Legge n.170/2010)

4. Contributo onnicomprensivo per studenti residenti all'estero e iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale

Gli studenti residenti all'estero, oltre all'imposta di bollo e alla tassa regionale, pagano un contributo onnicomprensivo di 300,00 euro; se non rispettano i requisiti del comma 2. del presente articolo, il contributo è aumentato del 10% e non può essere inferiore a 200,00 euro neppure in presenza di esoneri o riduzioni parziali.

5. Contributo onnicomprensivo per studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca

Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, beneficiari di borsa di dottorato, oltre all'imposta di bollo e alla tassa regionale pagano un contributo onnicomprensivo di 300,00 euro (anche per l'eventuale anno di iscrizione dovuto al periodo di recupero della frequenza).

Gli studenti non beneficiari di borsa di dottorato o che hanno rinunciato definitivamente alla borsa di dottorato nell'anno accademico precedente non pagano il contributo onnicomprensivo.

Gli studenti in regime di co-tutela di tesi che sono tenuti a pagare le tasse presso l'Ateneo estero sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo, salvo i casi in cui la Convenzione fra le Università preveda regole diverse, e sono tenuti al pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale.

6. Tassa regionale

- Gli studenti residenti in Italia e iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale pagano la tassa regionale pari a:
120,00 euro se ottengono un ISEE per l'Università di valore fino a 26.306,25 euro;
140,00 euro se ottengono un ISEE per l'Università superiore a 26.306,25 euro ed entro 52.612,50 euro;
160,00 euro se ottengono un ISEE per l'Università superiore a 52.612,50 euro o se non ottengono un ISEE per l'Università.
- Gli studenti residenti all'estero e iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale pagano la tassa regionale pari a 160,00 euro.
- Gli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca pagano la tassa regionale pari a 160,00 euro.
- Gli Studenti con contemporanea iscrizione nel Friuli Venezia Giulia pagano la tassa regionale solo sulla prima carriera.
- Gli studenti che, dopo essersi immatricolati, rinunciano nello stesso anno accademico per immatricolarsi una seconda volta all'interno dell'Ateneo, sulla seconda iscrizione non devono ripagare la tassa regionale già versata nella prima.

Art. 2 - ISEE per l'Università

1. Termini e modalità di richiesta

Per non pagare tassa regionale e contributo onnicomprensivo in misura massima, gli studenti residenti in Italia e che si iscrivono all'a.a. 2023/2024 entro il 31 dicembre 2023 (fa fede la data del pagamento della prima rata, anche se costituita dalla sola imposta di bollo) ad un corso di laurea, laurea specialistica/magistrale devono **richiedere l'ISEE per l'Università 2023** entro il **31 dicembre 2023**.

ATTENZIONE

Per gli studenti che pagano la prima rata nel 2023 l'ISEE 2024 per l'Università non potrà essere acquisito per il ricalcolo le tasse neppure con il pagamento dell'indennità di mora.

Gli studenti che si iscrivono all'a.a. 2023/2024 (fa fede il pagamento della prima rata, anche se costituita dalla sola imposta di bollo) **dal 1° gennaio 2024** in poi devono richiedere l'ISEE per l'Università **2024** entro il **30 maggio 2024**.

ATTENZIONE

Ottenendo l'ISEE per l'Università 2024 dopo tale data non sarà possibile vedersi ricalcolare le tasse in base ad esso neppure con il pagamento dell'indennità di mora. Per costoro non verrà in alcun caso tenuto in considerazione l'ISEE per l'Università 2023.

L'ISEE deve essere **valido per l'Università** e deve applicarsi alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario per lo studente che si iscrive (questo è l'unico documento acquisibile per il ricalcolo e la riduzione delle tasse: non possono essere accettati ISEE applicabili alle agevolazioni per il diritto dello studio universitario di altri familiari, ISEE ordinari anche se di valore uguale a quello che sarebbe stato l'ISEE per l'Università, ISEE parificati o dichiarazioni/autocertificazioni diverse).

L'ISEE per l'Università può essere richiesto presso qualsiasi CAF o ottenuto direttamente sul sito INPS.

Per gli studenti in possesso di permesso di soggiorno per rifugiati, protezione sussidiaria o asilo politico in Italia e per gli studenti apolidi, il calcolo dell'ISEE per l'Università terrà conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuto in Italia.

2. Rilevante variazione della situazione reddituale complessiva

È possibile, qualora vi sia già un ISEE in corso di validità (*Vedi "CONSIGLI" in appendice a questo Avviso*), richiedere un ISEE riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato, chiamato **"ISEE Corrente"**. L'ISEE Corrente verrà rilasciato solo nel caso in cui alla variazione lavorativa di uno o più componenti del nucleo sia associata una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto a quella dell'ISEE calcolato in via ordinaria o in altri specifici casi disciplinati dalle norme (info presso i CAF). È possibile richiedere l'ISEE Corrente anche per l'ISEE per l'Università. La richiesta di ISEE Corrente dovrà essere sottoscritta entro il 30 maggio 2024 sia dagli studenti che si iscrivono all'a.a. 2023/2024 nel 2023 **a fronte di un ISEE ordinario già presentato entro il 31 dicembre 2023**, che da quei studenti che si iscrivono a partire dal 1° gennaio 2024.

Lo studente dovrà inviare a tasse.studenti@amm.units.it (utilizzando la propria *mail* istituzionale) l'attestazione del suo ISEE Corrente per l'Università per ottenere il ricalcolo delle tasse in base ad esso (ATTENZIONE: la segnalazione per mail va fatta SOLO se si ottiene l'ISEE Corrente; NON va invece segnalato per mail il normale ottenimento di un ISEE per l'Università).

3. Prelevamento dati ISEE

Durante la procedura di immatricolazione *on line* o, per i già immatricolati, al momento dell'accesso alle pagine personali di Esse3, verrà richiesto allo studente di consentire/non consentire all'Ateneo la consultazione della banca dati INPS per lo scaricamento dei dati ISEE/DSU.

4. Esclusioni dalla determinazione della tassa regionale e del contributo onnicomprensivo in base all'ISEE per l'Università

Sono esclusi dalla determinazione della tassa regionale e del contributo onnicomprensivo in base all'ISEE per l'Università e devono quindi versare la massima tassazione/contribuzione:

- gli studenti residenti in Italia e iscritti ad un corso di laurea, laurea specialistica/magistrale che non rispettano una o più disposizioni del comma 1. del presente Articolo, relativamente alle caratteristiche dell'ISEE e alle scadenze di richiesta che non possono essere superate neppure con il pagamento di un'indennità di mora;
- gli studenti che riportano sanzioni disciplinari per l'anno accademico in cui è stata applicata la sanzione, con riferimento ai casi più gravi, che prevedano esclusione da uno o più esami e sospensione temporanea dall'università;
- gli studenti che si immatricolano in base a specifiche convenzioni.

Art. 3 - Rate e scadenze di pagamento

Il pagamento della prima rata (anche se costituita dalla sola imposta di bollo) costituisce manifestazione di volontà di immatricolarsi e/o iscriversi all'a.a. 2023/2024.

1. Corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale

Le rate sono da una a tre in base all'ISEE per l'Università e alle altre condizioni di esonero o riduzione.

La prima rata comprende l'imposta di bollo, la tassa regionale in misura minima e parte del contributo onnicomprensivo. Deve essere versata entro il **5 ottobre 2023** ovvero entro la scadenza prevista per l'immatricolazione al proprio Corso di Studi (verifica le date sulla pagina dedicata del tuo corso di studi e sui relativi bandi di Ammissione).

L'importo della prima rata per coloro che presentano domanda di immatricolazione è pari a:

- 250,00 euro, sia per residenti in Italia che all'estero.
- da 136,00 a 590,00 euro se l'ISEE per l'Università, già acquisito dall'Ateneo per l'a.a. 2022/2023, prevede un importo totale di tasse e contributi in acconto sino a 590,00 euro
- 16,00 euro con particolari tipi di esonero (*vedi Art. 4*).

La prima rata per i residenti in Italia che rinnovano l'iscrizione ad anni successivi al primo può variare da 136,00 a 590,00 euro se l'ISEE per l'Università, già acquisito dall'Ateneo per l'a.a. 2022/2023, prevede un importo totale di tasse e contributi in acconto sino a 590,00 euro.

La prima rata per i residenti all'estero che rinnovano l'iscrizione ad anni successivi al primo può variare da 436,00 a 466,00 euro (*vedi Art. 1.4*).

Gli studenti che presentano domanda di conseguimento titolo in Esse3 per la sessione autunnale o straordinaria dell'a.a. 2022/2023, e non riescono a laurearsi, possono pagare la prima rata, senza mora, entro il 30 marzo 2024 (e comunque entro 30 giorni dalla data di rinuncia alla laurea), anziché entro il 5 ottobre 2023. Gli studenti che conseguono il titolo in una delle sessioni dell'a.a. 2022/2023 e hanno erroneamente versato la prima rata dell'a.a. 2023/2024, saranno rimborsati su segnalazione dell'Ufficio Carriere Studenti.

Gli studenti che, dopo essersi immatricolati entro i termini stabiliti a corsi di laurea dell'Università degli Studi di Trieste per l'a.a. 2023/2024, risultino vincitori nei corsi che prevedono graduatorie nazionali e siano assegnati ad altra sede universitaria, perfezionata l'iscrizione presso quest'ultima, possono chiedere a questo Ateneo il rimborso della prima rata versata per l'immatricolazione.

La seconda rata prevede l'eventuale saldo della prima e il 50% del contributo onnicomprensivo ancora da versare, l'eventuale integrazione della tassa regionale e le eventuali indennità accessorie e deve essere versata entro il **30 marzo 2024**.

La terza rata è pari alla rimanenza dovuta e non pagata con le prime due rate e deve essere versata entro il **30 maggio 2024**.

2. Corsi di dottorato di ricerca

La prima rata, di importo pari a 176,00 euro, comprende l'imposta di bollo e la tassa regionale e deve essere versata da tutti gli studenti dei corsi di dottorato entro i termini previsti per l'iscrizione/immatricolazione.

La seconda rata, pari a 300,00 euro, deve essere versata entro il **29 aprile 2024** soltanto dai beneficiari di borsa di dottorato. Gli studenti che si confermeranno non beneficiari di borsa di dottorato e gli studenti in regime di co-tutela (come da art. 1 comma 5) otterranno il rimborso d'ufficio di quanto eventualmente già versato.

Art. 4 - Esoneri e riduzioni

Gli studenti sono in ogni caso tenuti a pagare per ogni anno d'iscrizione l'imposta di bollo (16,00 euro).

1. Esoneri totali

- a. *Studenti idonei o vincitori della borsa di studio erogata dall'ARDiS* (Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio) per l'a.a. 2023/2024: esonero totale da tassa regionale e contributo onnicomprensivo. Gli studenti che sono risultati beneficiari o idonei nell'a.a. 2022/2023 sono esonerati dal pagamento della prima rata per l'a.a. 2023/2024, a esclusione dell'imposta di bollo.
Nel caso di mancata attribuzione/conferma di attribuzione di borsa di studio ARDiS per l'a.a. 2023/2024, lo studente dovrà pagare l'importo integrativo della prima rata una volta che l'ARDiS avrà inviato l'elenco della graduatoria all'Università. L'integrativo di prima rata sarà fatturato con la seconda rata. Agli studenti che risulteranno idonei o beneficiari delle borse di studio per l'a.a. 2023/2024, l'Università restituirà d'ufficio quanto versato come prima rata, fatta eccezione per l'imposta di bollo. Il rimborso della tassa regionale avverrà solo dopo la verifica da parte dell'ARDiS del raggiungimento dei crediti necessari al mantenimento della borsa. In caso di revoca o rinuncia alla borsa di studio, lo studente dovrà versare tassa regionale e contributo onnicomprensivo per l'a.a. 2023/2024 in base al suo ISEE per l'Università;
- b. *Studenti con invalidità riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N. compresa fra il 66% e il 100% o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*: esonero totale da tassa regionale e contributo onnicomprensivo.
Gli studenti potranno iscriversi versando la sola imposta di bollo, se avranno già presentato la domanda di esonero reperibile su <http://web.units.it/page/it/dsdi/gen/studenti-disabili-dsa/>. Gli studenti che hanno ottenuto l'esonero nell'a.a. 2022/2023 devono presentare nuovamente domanda solamente se la certificazione rilasciata dalle Commissioni mediche competenti è scaduta o non aggiornata.
- c. *Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano*: esonero totale dal contributo onnicomprensivo. Lo studente è tenuto al pagamento della prima rata delle tasse che gli verrà rimborsata d'ufficio (escluse l'imposta di bollo e la tassa regionale che sono dovute) dopo la verifica dei requisiti. Lo studente dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale sarà inoltre esonerato dal pagamento del contributo per l'iscrizione a eventuali corsi singoli. La domanda va presentata entro il 20 dicembre 2024, utilizzando il modulo presente <https://www.units.it/futuri-studenti/tasse-e-agevolazioni/tasse-contributi-e-esoneri>. Non è ammessa presentazione della domanda oltre il termine, neppure con il pagamento dell'indennità di mora.
- d. *Studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate*: esonero totale da tassa regionale e contributo onnicomprensivo, per il periodo di interruzione. Gli studenti che beneficiano di questo esonero non possono effettuare, negli anni accademici di interruzione degli studi, alcun atto di carriera.

2. Esoneri parziali e riduzioni

- a. *Studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità o certificati inabili al lavoro per una percentuale superiore ai 2/3, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli* ai sensi dell'art.30 L. 118/1971: esonero dal contributo onnicomprensivo.

- b. *Studenti con invalidità riconosciuta dalle Commissioni del SSN compresa tra il 45% e il 65%*: riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo dovuto. Per la domanda di esonero, seguire le procedure e le scadenze previste al comma 1, lettera b) del presente articolo.
- c. *Studenti stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo*, il cui elenco è annualmente aggiornato con decreto ministeriale: riduzione del contributo onnicomprensivo fino all'importo previsto per un ISEE per l'Università rientrante nella no tax area per gli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale ed esonero dal contributo onnicomprensivo per gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca. La domanda va presentata entro il 20 dicembre 2023, utilizzando il modulo presente su <https://www.units.it/futuri-studenti/tasse-e-agevolazioni/tasse-contributi-e-esoneri>. Tale termine non può essere superato neppure con il pagamento dell'indennità di mora.
- d. *Studenti genitori con figli minori di due anni al momento dell'iscrizione all'a.a. 2023/2024*: riduzione di 300,00 euro del contributo onnicomprensivo per gli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale e di 150,00 euro per gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca. Qualora entrambi i genitori siano studenti dell'Ateneo, la riduzione potrà essere richiesta da uno soltanto dei due. La riduzione non può, in ogni caso, superare la quota di contributo dovuta originariamente dallo studente. La domanda deve essere presentata entro i 30 giorni successivi all'iscrizione (pagamento della prima rata, anche se costituita dalla sola imposta di bollo) utilizzando il modulo presente su <https://www.units.it/futuri-studenti/tasse-e-agevolazioni/tasse-contributi-e-esoneri>. Non è ammessa presentazione della domanda oltre il termine, neppure con il pagamento dell'indennità di mora.
- e. *Studenti contemporaneamente iscritti con altri familiari, appartenenti allo stesso nucleo familiare ai fini ISEE per l'Università*, a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale dell'Ateneo: riduzione del contributo onnicomprensivo per un importo pari a 100,00 euro. Gli studenti devono aver mantenuto la contemporanea iscrizione per tutto l'anno accademico e, se residenti in Italia, devono aver ottenuto la determinazione di tassa e contributo onnicomprensivo in base all'ISEE per l'Università. La riduzione non può, in ogni caso, superare la quota di contributo dovuta originariamente dallo studente. La riduzione viene applicata d'ufficio per tutti gli studenti residenti in Italia.
I residenti all'estero devono, invece, presentare domanda entro il 20 dicembre 2023 utilizzando il modulo presente su <https://www.units.it/futuri-studenti/tasse-e-agevolazioni/tasse-contributi-e-esoneri>. Tale termine non può essere superato neppure con il pagamento dell'indennità di mora.
- f. *Studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale che ottengono l'iscrizione in qualità di studenti a tempo parziale, in corso o ripetenti*: riduzione del contributo onnicomprensivo pari a 120,00 euro se optano per un *part-time* da 40 crediti e di 180,00 euro, se optano per un *part-time* da 30 crediti. L'iscrizione *part-time* è subordinata all'approvazione da parte delle strutture didattiche che dovranno esplicitare per quali corsi di studio sarà ammessa. Il modulo per l'iscrizione *part-time* è reperibile all'indirizzo [Iscriversi ad anni successivi e Part time | Università degli studi di Trieste \(units.it\)](#) e va inviato via *mail* alla Segreteria Carriere del tuo corso di studi **entro il 20 dicembre 2023**. La riduzione ottenuta con il *part-time* non è cumulabile con altri tipi di esoneri o agevolazioni e lo studente non potrà partecipare alla selezione per Collaborazione studenti 175 ore.
- g. *Studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale che risultino meritevoli in base a quanto previsto dall'Appendice al presente Avviso*: riduzione del contributo onnicomprensivo pari a 450,00 euro (1^a fascia di merito), 300,00 euro (2^a fascia di merito) o 150,00 euro (3^a fascia di merito). Tali riduzioni potranno essere applicate a partire dalla terza rata a ritroso fino alla concorrenza del contributo onnicomprensivo dovuto.
- h. *Studenti dipendenti pubblici*: in base al Protocollo con il Ministero dell'Istruzione (art. 6 e 11: [PA 110](#) e [LODE](#)) ferma restando la tassa regionale per il diritto allo studio determinata come di consueto, l'importo del contributo unico onnicomprensivo a carico dello studente dipendente pubblico (che si immatricola in base al protocollo) è fisso e pari € 250,00 indipendentemente dall'ISEE; i dipendenti pubblici possono concordare "*un percorso formativo con un numero di crediti variabile tra 18 e 45 crediti invece dei 60 crediti/anno previsti*". In questi casi, essi hanno diritto alla riduzione dei contributi di iscrizione secondo lo schema di seguito riportato:
- primo e secondo anno di part-time: 90% dei contributi di iscrizione dovuti;
 - terzo anno di part-time: 80% dei contributi di iscrizione dovuti;
 - anni successivi di part-time: 60% dei contributi di iscrizione dovuti.
- Gli studenti che aderiscono al Protocollo potranno usufruire inoltre dei soli esoneri e riduzioni legate alla normativa del Diritto allo Studio (art. 4 comma 1b e 4 comma 2b)
- i. *Studenti dipendenti dell'Università degli Studi di Trieste*: ferma restando la tassa regionale per il diritto allo studio determinata come di consueto, l'importo del contributo unico onnicomprensivo è fisso e pari € 250,00 indipendentemente dall'ISEE in caso di prima iscrizione ad un corso di laurea o laurea magistrale, e secondo le regole del *welfare* di Ateneo per le successive iscrizioni.
- j. *Studenti internazionali*: usufruiscono dell'esenzione dal contributo onnicomprensivo se hanno un permesso di soggiorno per asilo politico e protezione sussidiaria. Stessa agevolazione viene garantita ai titolari di protezione speciale (ex. L. 132/2018, DL 130/2020, convertito nella legge 173/2022, che ha riformulato l'art. 19 del Testo Unico Immigrazione (TUI) e successive modifiche)

- k. *Studenti stranieri non ancora in possesso di visto di ingresso in Italia* pagano all'atto della domanda di immatricolazione solo i 16,00 euro di marca da bollo in pre esonero temporaneo. La differenza viene loro fatturata nel momento in cui ottengono il visto per arrivare in Italia.

Art. 5 - Ripresa degli studi dopo interruzione (corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale)

1. Ripresa degli studi dopo un'interruzione di un anno accademico

Per riprendere gli studi *dopo un solo anno accademico* di interruzione, lo studente deve iscriversi tardivamente (con mora) all'anno di interruzione, pagando l'ammontare delle tasse e contributi previsti (calcolato in base all'ISEE per l'Università se ottenuto entro i termini previsti nell'Avviso tasse dell'anno accademico di interruzione).

2. Ripresa degli studi dopo un'interruzione di due o più anni accademici consecutivi

Per riprendere gli studi *dopo almeno due anni accademici* consecutivi di interruzione, lo studente deve pagare la tassa di ricognizione per ciascun anno di interruzione, nonché le tasse e i contributi per l'anno accademico di ripresa degli studi. Lo studente non può compiere atti di carriera negli anni accademici di interruzione. In caso contrario, deve iscriversi tardivamente (con mora) all'ultimo anno di interruzione, pagando l'ammontare delle tasse e contributi previsti per quell'anno accademico (calcolato in base all'ISEE per l'Università se aveva ottenuto la determinazione di tasse e contributi per l'anno di interruzione).

La richiesta di iscrizione dopo un periodo di interruzione di due o più anni accademici deve essere presentata all'Ufficio Carriere studenti entro il 22 settembre 2023.

3. Ripresa degli studi dopo un'interruzione per infermità grave e prolungata

Se la ripresa degli studi avviene dopo un'interruzione a seguito di infermità grave e prolungata, vedi Art. 4, comma 1, lettera d).

Art. 6 - Sospensione/differimento di frequenza (corsi di dottorato di ricerca)

1. Sospensione/differimento di frequenza

Gli studenti che sospendono la frequenza ai corsi di dottorato per uno dei motivi previsti dall' art. 20 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca (DR 261/2022 del 30 marzo 2022) <https://web.units.it/normativa/regolamenti/articolo-44574/art-20-sospensione-studi>, sono tenuti al pagamento di tassa e contributo previsti.

Se i periodi di sospensione all'interno dell'anno accademico sono superiori a sei mesi, lo studente deve reinscrivere allo stesso anno di corso in qualità di ripetente.

2. Periodo massimo di sospensione/differimento di frequenza

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni a tutela della maternità, i periodi di sospensione non possono superare cumulativamente i dodici mesi.

Art. 7 - Indennità di mora, indennità accessorie e altri contributi

Indennità di mora per pagamenti o atti tardivi fino a 30 giorni	€ 30,00
Indennità di mora per pagamenti o atti tardivi da 31 a 45 giorni	€ 60,00
Indennità di mora per pagamenti o atti tardivi superiori a 45 giorni	€ 100,00
Tassa di ricognizione	€ 200,00
Indennità trasferimento in arrivo	€ 100,00
Indennità congedo in partenza + bollo virtuale	€ 116,00
Indennità passaggio corso con richiesta convalida esami	€ 60,00
Indennità passaggio corso senza richiesta convalida esami o con convalida predefinita da struttura didattica	€ 30,00
Contributo per le prove/test annessi alla verifica della adeguata preparazione iniziale o personale	€ 30,00
Contributo esame di ammissione corsi di I° e II° livello (vedi Bandi di ammissione)	da € 30,00

Contributo prova di ammissione per Dottorati di ricerca	€ 30,00
Duplicato diploma + bollo virtuale	€ 46,00
Indennità per verifica requisiti di riconoscimento accademico del titolo estero	€ 150,00
Indennità di riconoscimento accademico del titolo estero	€ 400,00
Contributo corsi singoli per ogni CFU (max 36), sono esentati da tale pagamento i dottorandi dell'Università di Trieste (se il corso è previsto dal progetto formativo) e della SISSA e gli studenti pre immatricolati alla laurea magistrale	€ 40,00
Contributo valutazione carriera precedente	€ 150,00
Contributo per ripresa degli studi dopo rinuncia/decadenza, sanatoria se lo studente era iscritto fino al 2022/2023	€ 50,00
Contributo per ripresa degli studi dopo rinuncia/decadenza, sanatoria per tutti gli anni in cui lo studente non è stato iscritto	€ 500,00

Art. 8 - Verifiche, accertamenti e false dichiarazioni

1. Verifiche e accertamenti

L'Università si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti anche con controlli a campione e sulle attestazioni ISEE. A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente le informazioni che saranno ritenute necessarie, potranno essere svolte tutte le indagini opportune presso gli organi e le amministrazioni competenti.

2. False dichiarazioni

Se dall'indagine risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi, verrà informata l'Autorità giudiziaria e sarà applicata una sanzione ordinariamente pari al triplo del beneficio indebitamente ottenuto. La sanzione non potrà in ogni caso essere inferiore a 300,00 euro e superiore alla differenza fra la tassazione massima aumentata di 300,00 euro e quanto già versato.

Art. 9 - Accesso agli atti, Trattamento dei dati, Responsabile del procedimento amministrativo

1. Conferimento, finalità e conservazione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dagli studenti saranno trattati, conservati ed archiviati, con modalità anche informatica, dall'Università degli Studi di Trieste, per le finalità connesse al presente Avviso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità predette.

2. Titolare del trattamento e destinatari dei dati personali

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Trieste, Piazzale Europa 1.

I dati trattati per le finalità sopra descritte verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e ai collaboratori dei competenti uffici dell'Università, che sono, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare.

L'Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti.

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall'Università avviene in forma cartacea e su server ubicati all'interno dell'Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell'art. 28 del relativo Regolamento.

3. Diritti dell'interessato al trattamento e accesso agli atti

Agli studenti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-21 del citato Regolamento comunitario e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'integrazione e la cancellazione, nonché di ottenere la limitazione del trattamento, inviando una *mail* al Titolare o al Responsabile Protezione dei dati agli indirizzi ateneo@pec.units.it e dpo@units.it.

Agli studenti è garantito l'accesso alla documentazione del procedimento, ai sensi della vigente normativa (Legge 241/90 e D.P.R. 184/2006).

4. Responsabile del procedimento amministrativo

Ai sensi della legge 241/90, il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio e Servizi Integrati agli Studenti dell'Università degli Studi di Trieste.

Trieste, 11 maggio 2023

Appendice all'AVVISO TASSE E CONTRIBUTI STUDENTESCHI

anno accademico 2023/2024

corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, dottorato di ricerca

RIDUZIONE PER MERITO per i CORSI DI LAUREA, LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE

Art. 1 - Modalità di applicazione

1. È stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione una riduzione per merito.
2. Tale riduzione viene effettuata d'ufficio e non necessita di presentazione di domanda.
3. L'importo della riduzione viene detratto dal debito residuo delle rate successive alla prima o rimborsato d'ufficio.
4. La riduzione per merito non potrà comunque superare l'ammontare del contributo onnicomprensivo dovuto da ogni studente.
5. Ai fini della riduzione per merito gli studenti beneficiari sono suddivisi in tre fasce.

Art. 2 - Riduzione per merito per gli iscritti per la prima volta al primo anno ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico

1. Prima fascia: studenti che nell'esame di diploma di scuola media secondaria superiore/esame di stato hanno conseguito la votazione di 99 o 100/100.
2. Seconda fascia: studenti che nell'esame di diploma di scuola media secondaria superiore/esame di stato hanno conseguito la votazione di 97 o 98/100.
3. Terza fascia: studenti che nell'esame di diploma di scuola media secondaria superiore/esame di stato hanno conseguito la votazione di 95 o 96/100.
4. Per il calcolo delle fasce, gli eventuali voti in sessantesimi vengono convertiti in centesimi.
Gli studenti in possesso di titolo estero devono produrre i documenti necessari per dimostrare la votazione conseguita, con la relativa scala di valori, mediante certificazione delle autorità competenti.

Art. 3 - Riduzione per merito per gli iscritti per la prima volta al primo anno ai corsi di laurea magistrale

1. Prima fascia: studenti che nell'esame di Laurea (Triennale) hanno conseguito la votazione di 109, 110 e 110 e lode/110.
2. Seconda fascia: studenti che nell'esame di Laurea (Triennale) hanno conseguito la votazione di 107 o 108/110.
3. Terza fascia: studenti che nell'esame di Laurea (Triennale) hanno conseguito la votazione di 105 o 106/110.

Art. 4 - Riduzione per merito per gli iscritti ad anni di carriera successivi al primo

1. Gli iscritti ad uno stesso corso di studi (e, per i corsi di studio interclasse, alla medesima classe) con uguale numero di anni di carriera calcolato dal primo anno di immatricolazione ed in possesso dei requisiti minimi, vengono inseriti in una graduatoria di merito sulla base della somma dei voti pesata sui crediti acquisiti entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente.
2. Per gli studenti provenienti da altre Università o da altro corso di studio dell'Ateneo, gli esami da considerare per l'inserimento nella graduatoria di merito sono quelli (superati entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente) risultanti dal piano di studi del nuovo corso di studio (compresi gli esami convalidati).
3. In caso di passaggio o trasferimento, per calcolare il numero totale di anni di carriera è necessario sommare anche gli anni di iscrizione anteriori al passaggio o al trasferimento.
4. I requisiti minimi per essere inseriti nella graduatoria di merito sono: avere una media ponderata pari o superiore a 24/30 ed inoltre, con riferimento agli anni di carriera:
 - a. Per i corsi di laurea (triennale):
 - per chi si iscrive al secondo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, almeno 2 esami;
 - per chi si iscrive al terzo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 4 esami;
 - per chi si iscrive ad un ulteriore anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente 6 esami.
 - b. Per i corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico:
 - per chi si iscrive al secondo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, almeno 2 esami;
 - per chi si iscrive al terzo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 4 esami;
 - per chi si iscrive al quarto anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente 6 esami;
 - per chi si iscrive al quinto anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 8 esami;
 - per chi si iscrive ad un ulteriore anno (o al sesto anno, nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria), aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 10 esami;
 - per chi si iscrive ad un ulteriore anno, nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente 12 esami.
 - c. Per i corsi di laurea specialistica/magistrale:
 - per chi si iscrive al secondo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, almeno 2 esami;
 - per chi si iscrive ad un ulteriore anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 4 esami.
5. Sono esclusi gli esami in soprannumero e le prove di qualsiasi tipo che non prevedono una valutazione in trentesimi.
6. Stilata la graduatoria di merito, viene individuato il punteggio m relativo allo studente al di sotto del quale ricade l'80% dei punteggi della graduatoria di merito (qualora il numero di studenti della graduatoria di merito sia divisibile per 10 si considera la media dei punteggi degli studenti a cavallo del limite dell'80%). Detto M il punteggio massimo della graduatoria di merito si ha:
 - a. prima fascia: studenti con punteggio tra $M-(M-m)/3$ compreso e M compreso;
 - b. seconda fascia: studenti con punteggio tra $M-2(M-m)/3$ compreso e $M-(M-m)/3$ escluso;
 - c. terza fascia: studenti con punteggio tra m compreso e $M-2(M-m)/3$ escluso.
7. Se la graduatoria di merito è composta da meno di sei studenti, gli studenti con punteggio massimo verranno inseriti nella prima fascia di merito.

Art. 5 – Estensione delle riduzioni per merito

1. Beneficeranno delle medesime riduzioni per merito stabilite al precedente articolo 3 anche gli studenti che, conseguita la laurea (triennale), si iscrivano per la prima volta ad un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico.
2. Per gli anni successivi a quello di prima iscrizione, gli esami da considerare per l'inserimento di questi studenti nella graduatoria di merito sono quelli (superati entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente) risultanti dal piano di studi del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, esclusi gli esami convalidati.

Art. 6 - Esclusioni dalla riduzione per merito

1. Sono escluse dalla riduzione per merito le seguenti categorie di studenti:

- a) studenti che sono già in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore a quello del corso al quale risultano attualmente iscritti;
- b) studenti iscritti oltre un numero di anni pari alla durata normale del corso più uno, a partire dall'anno di prima immatricolazione;
- c) studenti che hanno riportato sanzioni disciplinari per l'anno accademico in cui è stata applicata la sanzione, con riferimento ai casi più gravi, che prevedano esclusione da uno o più esami e sospensione temporanea dall'università;
- d) studenti iscritti in base a convenzioni che escludano la riduzione per merito.

CONSIGLI

RICHIEDI SEMPRE L'ISEE PER L'UNIVERSITÀ!

- Sei residente in Italia? **Richiedi comunque l'ISEE per l'Università** entro le scadenze e con le caratteristiche previste dall'Art. 2 del presente Avviso. In caso contrario, dovrai versare - senza eccezioni - la massima tassazione.
- Pensi di *laurearti nell'a.a. 2022/2023*? Se sei residente in Italia, **richiedi comunque l'ISEE per l'Università** entro le scadenze e con le caratteristiche previste dall'Art. 2 del presente Avviso. Se non riesci a laurearti entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2022/2023, e pertanto ti devi iscrivere all'a.a. 2023/2024, in assenza dell'ISEE per l'Università sopra descritto, dovrai versare - senza eccezioni - la massima tassazione.
- Pensi di *interrompere provvisoriamente gli studi*? Se sei residente in Italia, **richiedi l'ISEE per l'Università** entro le scadenze e con le caratteristiche previste dall'Art. 2 del presente Avviso. In caso di ripresa degli studi e necessità di iscrizione tardiva all'a.a. 2023/2024 (vedi Art. 5), gli studenti che non avranno richiesto l'ISEE per l'Università dovranno versare - senza eccezioni - la massima tassazione.
- Hai i requisiti per richiedere *l'ISEE Corrente*? Ricordati che tale attestazione potrà essere tenuta in considerazione per il ricalcolo delle tue tasse *solo se hai richiesto l'ISEE ordinario applicabile alle agevolazioni universitarie* entro i termini previsti dall'art. 2 comma 1 di questo Avviso. Ricordati inoltre che dovrai avvisarci di aver ottenuto l'ISEE corrente scrivendo a tasse.studenti@amm.units.it.

LEGGI SEMPRE LA MAILBOX ISTITUZIONALE!

- Tutte le nostre comunicazioni ti verranno recapitate all'indirizzo mail istituzionale che l'Ateneo ti ha assegnato.
- **Utilizza la mail istituzionale** anche se devi scrivere alle Segreterie e al Servizio tasse e contributi, in modo da poter essere identificato.

PER PAGARE LE TASSE

- Segui le FAQ/istruzioni: <http://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/studenti/tasse/pagamento.pdf>.
- *Non utilizzare modalità di pagamento diverse da PagoPA*: le tasse universitarie devono essere pagate esclusivamente utilizzando la piattaforma di pagamento PagoPA. Non sono ammesse modalità di pagamento diverse.
- Per ottenere tramite bonifico eventuali rimborsi a tuo favore (per borse di studio, rimborsi tasse dovuti ad ISEE etc.) da parte dell'Ateneo, inserisci i dati nella tua AREA RISERVATA (nella sezione Anagrafica - Dati bancari): le *coordinate bancarie* inserite devono riferirsi necessariamente ad un *conto bancario/postale intestato a te o eventualmente cointestato*.
- In mancanza di una tua indicazione sulle modalità preferite di rimborso, i rimborsi vengono effettuati d'ufficio per cassa. In questo caso dovrai recarti personalmente presso un'agenzia/filiale dell'istituto cassiere per ritirare direttamente l'importo rimborsato.
- In mancanza di un IBAN, a te intestato o cointestato, eventuali rimborsi per cassa non verranno effettuati per importi minori di 10,00 euro o maggiori al tetto massimo stabilito dalla Legge.

PRINCIPALI SCADENZE RATE PER I CORSI DI LAUREA, LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE

5 OTTOBRE 2023	Pagamento 1 ^a rata (salvo che per l'immatricolazione sia prevista una scadenza diversa)
30 MARZO 2024	Pagamento 2 ^a rata
30 MAGGIO 2024	Pagamento 3 ^a rata